



**Comune di Rometta**

Città Metropolitana di Messina

## **REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE**

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.40 del 28.11.2017

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## INDICE

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

### **TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

Articolo 4 Definizioni

#### **CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

Articolo 5 Ammissione al mercato settimanale

Articolo 6 Aree destinate al mercato ed orari

#### **CAPO III - DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI**

Articolo 7 Posteggi e dimensioni

Articolo 8 Assegnazione dei posteggi

Articolo 9 Bando di assegnazione dei posteggi

Articolo 10 Formazione della graduatoria

Articolo 11 Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 12 Validità graduatorie

Articolo 13 Posteggi non occupati

Articolo 14 Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi

Articolo 15 Trasferimento delle concessioni di posteggio

Articolo 16 Divieto della concessione di posteggio

Articolo 17 Subingresso nella concessione del posteggio

Articolo 18 Revoca e Decadenza

Articolo 19 Conservazione del posto

Articolo 20 Registro dei concessionari di posteggio

Articolo 21 Tassa di posteggio

Articolo 22 Caratteristiche delle attrezzature e banco di vendita

Articolo 23 Calendario annuale

Articolo 24 Esercizio dell'attività di commercio fuori posteggio

Articolo 25 Pubblicità dei prezzi

#### **CAPO IV – CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO**

Articolo 26 Norme igienico – sanitarie

Articolo 27 Gestione, ordine e disciplina del mercato

#### **CAPO V - DIVIETI**

Articolo 28 Amplificazione dei suoni

Articolo 29 Spostamento luogo e giorno del mercato

Articolo 30 Divieto di circolazione ai veicoli

#### **CAPO VI- DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE**

#### **DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Articolo 31 Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

### **TITOLO III - POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIU' GIORNI LA SETTIMANA**

Articolo 32 Posteggi isolati

### **TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Articolo 33 Svolgimento dell'attività itinerante

### **TITOLO V - MERCATINI TEMPORANEI**

Articolo 34 Istituzione dei mercatini temporanei

Articolo 35 Assegnazione dei posteggi temporanei

Articolo 36 Gestione di terzi dei mercatini temporanei

### **TITOLO VI - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE**

Articolo 37 Autorizzazioni stagionali e temporanee

### **TITOLO VII - CHIOSCHI**

Articolo 38 Installazione su aree pubbliche di chioschi

Articolo 39 Definizione di chiosco

Articolo 40 Localizzazione

Articolo 41 Concessione di aree pubbliche per chioschi

Articolo 42 Selezione

Articolo 43 Convenzione

Articolo 44 Durata, rinnovo e incedibilità  
Articolo 45 Provvedimenti autorizzatori  
Articolo 46 Concessione del suolo pubblico  
Articolo 47 Spese  
Articolo 48 Manutenzione delle strutture e delle responsabilità  
Articolo 49 Riconsegna del sito  
Articolo 50 Diritti del Comune  
Articolo 51 Recesso  
Articolo 52 Decesso del concessionario  
Articolo 53 Revoca

#### **TITOLO VIII - SANZIONI E NORME FINALI**

Articolo 54 Sanzioni  
Articolo 55 Vigilanza  
Articolo 56 Attività di vendita non soggette alle norme del presente Regolamento  
Articolo 57 SUAP  
Articolo 58 Norme di rinvio  
Articolo 59 Variazioni al Regolamento  
Articolo 60 Entrata in vigore

#### **ELENCO CHIOSCHI**

#### **ELENCO POSTEGGI ISOLATI**

#### **ALLEGATO "A"**

## TITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto e per scopo di disciplinare il funzionamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della:

- Legge Regionale 01.3.1995 n.18 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R. 22.12.1999 n.28 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";
- Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n. 4754 del 6.04.1996;
- Direttiva n.2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 "Direttiva Bolkestein";
- D.Lgs. 26.3.2010 n.59 e s.m.i. con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione della "Direttiva Bolkestein" sul mercato interno;
- D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio modificato dal D.Lgs. 26.3.2010 n.59;
- art.24 della Legge Regionale 28.12.2004 n. 17 (Finanziaria 2005) attuato con il D.P.R.S. n. 162 del 29/6/2005;
- Decreto Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana del 12.12.2016 "Recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge 5.06.2003n.131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art.70 comma 5 del D. Lgs. 26.3.2010 n.59 e dei documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016"

### Art. 2

#### DEFINIZIONI

Per "**aree pubbliche**" si intendono strade, canali, piazze ecc. comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "**posteggio**" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per "**somministrazione di alimenti o bevande**" si intende la vendita di tali prodotti, effettuata unitamente e non alla preparazione, che consenta agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

Per "**fiera locale**" o "**mercato locale**" o "**fiera**" o "**mercato**" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;

Per "**fiere-mercato**" o "**sagre**" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

Per "**numero di presenze**" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

Per "**vendita a domicilio**" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

Per "**settore merceologico**" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);

### Art. 3

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (12) dodici anni, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno 5 (cinque) giorni la settimana (mercato giornaliero, come definito all'art. 1 co.2 lett. a L.R. 18/95, commercio di tipologia A);
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (12) dodici anni, per essere utilizzate dagli stessi soggetti per uno o più giorni la settimana (mercato settimanale, come definito all'art. 1 co.2 lett. b L.R. 18/95, commercio di tipologia B);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (commercio ambulante, come definito all'art. 1 co.2 lett. c L.R. 18/95, commercio di tipologia C).

E' previsto il rilascio di un'autorizzazione, da parte dell'amministrazione comunale nel cui comune ha sede l'attività, solo per le attività di commercio di tipologia A e B (non itineranti). Ai sensi dell'art. 24 co.1 L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004, attuato con D.P.R.S. n. 162 del 29/6/2005, per l'avvio di un'attività di commercio in

forma itinerante (tipologia C) è unicamente richiesta, anche per i residenti in altri comuni, una comunicazione di inizio attività (CIA), secondo le modalità di cui al successivo art. 33.

## **TITOLO II – MERCATO SETTIMANALE**

( CAPO I - NORME GENERALI )

### **Art. 4**

#### **DEFINIZIONI**

Il presente regolamento mira a disciplinare il mercato settimanale alla luce della nuova normativa riguardante il commercio su aree pubbliche, ed in particolare della citata Legge Regionale n.18/95, modificata con L.R. n.2/96, con le modifiche di cui all'art. 24 della L.R. 22/12/1999, n.28, dal Decreto Leg.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti del presente regolamento:

- a) per “ mercato ” o “ mercato locale ” o “ fiera ” o “ fiera locale ” si intende l'afflusso settimanale di operatori commerciali, debitamente autorizzati sull'area (pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità) adeguatamente organizzata e chiusa al transito veicolare ;
- b) per “ settore merceologico ” s'intende l'insieme dei prodotti alimentari (Settore Alimentare) o non alimentari (Settore non alimentare) o degli uni e degli altri (Settore Misto) così come previsto dalla L.R. 22/12/1999, n.28 ;
- c) per “ agricoltori ” s'intendono i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228 .

( CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO )

### **Art. 5**

#### **AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE**

Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di “Autorizzazione amministrativa” per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2 lett. b) della Legge Regionale 01 Marzo 1995, n.18 e successive modifiche

L'ammissione avviene altresì previo bando pubblico.

Sono altresì ammessi a frequentare, nel limite dei posteggi disponibili nel settore “ Alimentare, Piante, Fiori e Sementi”, i Produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228.

### **Art. 6**

#### **AREE DESTINATE AL MERCATO ED ORARI**

L'istituzione del mercato settimanale è decisa con delibera del Consiglio Comunale che ne definisce l'esatta ubicazione e la giornata di svolgimento.

In tale sede saranno individuate le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale con posteggio fisso e contiguo prevedendo il Settore alimentare, il Settore non alimentare e i Produttori Agricoli.

La superficie complessiva dell'area destinata all'esercizio dell'attività sarà ripartita in singoli posteggi. L'area di mercato ed i posteggi risulteranno da apposita planimetria, da redigersi a cura dell'Area tecnica comunale.

In sede di istituzione del mercato settimanale saranno definiti anche i criteri generali da seguire quando il giorno di mercato ricade in giorno festivo, al fine di anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso, mediante ordinanza sindacale.

( CAPO III – DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI )

### **Art. 7**

#### **POSTEGGI E DIMENSIONI**

Per posteggio si intende la parte dell'area, pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione agli esercenti ai sensi dell'art.70 del Decreto L.vo 26 Marzo 2010 n.59 ;

Nel caso di istituzione del mercato settimanale, il provvedimento istitutivo dovrà individuarne anche l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e, se previsti, il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.

Nella planimetria allegata al provvedimento istitutivo dovranno essere indicati:

- l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché, eventualmente, i posteggi riservati ai produttori agricoli;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi

La planimetria del mercato istituito dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata presso l'ufficio competente dell'amministrazione comunale, e tenuta a disposizione di chiunque voglia consultarla.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia Municipale, in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e del mezzo posseduto e adibito alla vendita, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art.6 del presente Regolamento .

Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale tratteggiata di colore bianco e numerazione progressiva. I posteggi devono essere occupati dal titolare della concessione e/o in caso di società dai soci regolarmente delegati. Il concessionario può farsi coadiuvare dai propri familiari o da altra persona nel rispetto della legislazione vigente. In caso di comprovata necessità, il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante da lui ufficialmente delegato, previa comunicazione all'Ufficio commercio - SUAP e per un numero di giornate non superiore ai giorni di attività possibili nel corso di tre mesi. I rappresentanti per accedere al mercato devono esibire dichiarazione del titolare specificante la delega affidata loro nonché il proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Essi hanno l'obbligo di esporre la copia dell' autorizzazione e la dichiarazione del titolare specificante la delega loro affidata. In caso di sostituzione con rappresentante la presenza viene conteggiata al concessionario del posteggio.

## **Art. 8**

### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Il mercato, anche per esigenze di carattere igienico-sanitario, come previsto dall'art. 11 della legge regionale n.18/95, è diviso in due grandi sezioni: SETTORE ALIMENTARE e SETTORE NON ALIMENTARE.

I produttori agricoli, singoli o associati, nella misura del 10% del numero massimo dei posteggi, possono porre in vendita i prodotti nei fondi da loro condotti per coltura e/o allevamento. La qualità di produttore diretto è comprovata mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e dal certificato rilasciato dal Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare la località e l'ampiezza della superficie utilizzata/coltivata.

Quando si sarà raggiunto il numero massimo dei posteggi previsti, gli eventuali posteggi all' interno del mercato settimanale che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza potranno essere riassegnati secondo le disposizioni di legge vigenti, tenendo conto comunque, anche per motivi di natura igienico-sanitaria, del settore merceologico (settore alimentare e non) e della riserva per gli agricoltori.

Nell'atto di concessione del posteggio sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere. Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica ( salumi, ortofrutta, carni, abbigliamento, calzature, ecc.), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo - per acquisto, affitto, donazione, eredità, ecc. - Il mancato rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al sub ingresso. Il cedente dovrà dichiarare nell'atto di vendita, affitto o altro, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere.

## **Art. 9**

### **BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al Sindaco.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone.

Nella domanda, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;

- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;

- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare) come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;

- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;

- di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:

- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività; nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre

indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.

L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibilità di posteggi all'interno del mercato (art.4 co.3 L.R.18/1995).

La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente - cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento - all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri in appresso indicati.

L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rometta.

Il bando deve indicare tra l'altro:

- gli elementi identificativi del mercato;
- la suddivisione dell'area del mercato in settori merceologici omogenei;
- il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
- i criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.

## **Art. 10**

### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

L'Ufficio commercio - SUAP, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, formerà una graduatoria generale sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dal successivo art.11.

La concessione del posteggio è rilasciata contestualmente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

Nell'ambito dell'area mercatale, un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore, nel massimo, di n.1 posteggio (settore alimentare ovvero settore non alimentare).

## **Art. 11**

### **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

I posteggi saranno assegnati in concessione per 12 dodici anni, quale limite massimo consentito, al termine dei quali sarà indetto un nuovo bando pubblico.

In conformità a quanto previsto dal punto 2 lettera a) e b) dell' Intesa del 5 luglio 2012 e dal punto 2 (Criteri di selezione ) lettera a) e b) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01. 2013, recepite con Decreto12.12.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicheranno i seguenti criteri e relativi punteggi :

1) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell' esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese :

- Anzianità dell' esercizio dell'Impresa, comprovata dalla durata dell' iscrizione, quale impresa attiva, nel registro dell' imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell' eventuale dante causa :

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni **punti 40**
- Anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni **punti 50**
- Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni **punti 60**

2) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione è attribuito un punteggio pari a **40 punti** ;

3) Criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui al punto 1), comunque prioritari, è attribuito un punteggio pari a **7 punti**, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

4) Criterio relativo alla presentazione da parte dell' impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio **punti 3.**

In caso di ulteriore parità si terrà conto :

- dell' ordine cronologico di spedizione dell' istanza tramite data di invio trasmessa per PEC;

Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati.

In ogni caso, al soggetto che si aggiudica la concessione del posteggio nel mercato deve essere garantito il riconoscimento del criterio della presenza nel mercato per tutto il periodo di ammortamento stabilito.

La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito delle pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 90 gg. dalla pubblicazione della stessa;

In caso di revisione della graduatoria, il termine di 90 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

#### **Art.12**

#### **VALIDITA' GRADUATORIE**

Le graduatorie per le concessioni di cui al precedente articolo hanno validità permanente fino alla data di scadenza delle stesse. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. Contro le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione. La citata decisione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

#### **Art. 13**

#### **POSTEGGI NON OCCUPATI**

L'assegnazione dei posteggi all'interno del mercato settimanale, non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 7 della L. R. 18/1995.

Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale comunale addetto entro l'ora d'inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire l'autorizzazione in originale o copia della SCIA accompagnata da un valido documento di riconoscimento.

I posteggi riservati ai produttori agricoli non occupati dai titolari entro l'ora di inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le stesse modalità previste dal comma 2 dell'art. 13 del presente Regolamento.

Il sorteggio deve essere effettuato dal personale della Polizia Municipale. Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio.

#### **Art. 14**

#### **ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo della non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tipo C e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Comune (art. 12 c.5 L.R.18/1995);

L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Il posteggio riservato ai produttori agricoli temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è assegnato, per la durata del periodo della non utilizzazione, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta. Per la partecipazione all'assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli si applicano le norme previste nel presente articolo. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Comune (art. 12 c.5 L.R.18/1995).



#### **Art.15**

### **TRASFERIMENTO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO**

Qualora al mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta stessa, con PEC non risulti essere presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.

#### **Art. 16**

### **DIVIETO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Lo scambio consensuale tra concessionari deve essere preventivamente autorizzato.

#### **Art. 17**

### **SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

Nel caso di vendita dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa. Nell'atto di concessione dell'area sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere. Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica (Alimentare e Non Alimentare), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo – per acquisto, affitto, donazione, eredità, ecc. Il mancato rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al subingresso nel mercato. Il cedente dovrà dichiarare nell'atto di vendita, affitto o altro, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere. Al fine di assicurare l'equilibrio dell'offerta i posteggi del settore Non Alimentare non possono superare i 2/3 dei posteggi assegnati.

#### **Art. 18**

### **REVOCA E DECADENZA**

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n.18/1995, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione d'azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio - SUAP può revocare la concessione, per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio; La concessione del posteggio può essere revocata, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

- per assenza ingiustificata dal mercato per un periodo superiore a tre mesi in un anno solare, nel caso di autorizzazione di tipo A, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
- per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;
- per il mancato pagamento dell'intera annualità della tassa di posteggio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori/assegnatari appartenenti al settore "Produttori Diretti", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

#### **Art. 19**

### **CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO**

L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.

Il posteggio è conservato per: gravidanza e puerperio; malattie ed infortuni; ferie non superiori ad un mese per anno solare.

In questi casi, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

#### **Art. 20**

### **REGISTRO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

E' istituito un Registro del mercato, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi

dell'Autorizzazione amministrativa di cui alla Legge Regionale n.18/95, le tabelle merceologiche, nonché le assenze per l'anno solare.

#### **Art. 21**

#### **TASSA DI POSTEGGIO**

La riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale con la seguente causale : Canone occupazione suolo pubblico - posteggio mercato.

L'ammontare delle tariffe è fissato dai relativi Regolamenti comunali.

La tassa di cui al presente articolo deve essere pagata entro il 31 gennaio di ciascun anno se corrisposta in un'unica soluzione oppure in due soluzioni, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio dell' anno di riferimento ;

Gli operatori precari che sono presenti alla spunta (art.13 del presente regolamento) riceveranno dal personale della Polizia Municipale in servizio nella giornata mercatale un modulo di versamento precompilato che indica la somma da versare per la occupazione del posteggio in quel giorno di mercato. La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere esibita alla stessa Polizia Municipale entro le ore 12,00 della medesima giornata di mercato.

Il mancato pagamento dell' intera annualità comporterà la revoca d'ufficio dell'autorizzazione previa comunicazione al titolare. Il contribuente potrà sanare la propria posizione debitoria attraverso l' istituto del "ravvedimento operoso" previsto dall' art.13 del D. Lgs. 472/1997 entro 60 gg. dalla scadenza.

#### **Art. 22**

#### **CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E BANCO DI VENDITA**

Le attrezzature ed il banco di vendita del concessionario del posteggio per l'attività di vendita delle merci devono essere collocate entro il perimetro dell'area pubblica assegnata e delimitata.

La copertura del banco di vendita deve essere realizzata ad un'altezza non inferiore a mt. 2,5 dalla sede stradale o Piazza.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50, fatta eccezione solo per i seguenti generi: terraglia, piante e fiori, ferramenta, mobili, articoli da spiaggia ed oggetti per l'arredamento della casa, che possono essere esposte direttamente sul suolo.

#### **Art. 23**

#### **CALENDARIO ANNUALE**

Il mercato si svolgerà nello stesso giorno di ogni settimana, fatte salve eventuali deroghe previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 24**

#### **ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO FUORI POSTEGGIO**

L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente. Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio. Se vengono violate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.28 del 22.12.1999, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.

#### **Art. 25**

#### **PUBBLICITA' DEI PREZZI**

A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art.38 della Legge 11 Giugno 1971, n.426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

( CAPO IV – CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO )

**Art. 26**

**NORME IGIENICO-SANITARIE**

Gli operatori del mercato che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono osservare le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente in materia.

Tutti i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o, comunque, attenersi alle disposizioni del personale di vigilanza del mercato.

Gli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, hanno la facoltà di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibile.

Il controllo igienico-sanitario nel mercato viene svolto dall'ASP competente per territorio con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

**Art. 27**

**GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO**

Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune.

La competenza degli atti amministrativi relativi al mercato è affidata all'Ufficio Commercio - SUAP.

L'ordine, la disciplina e il controllo del mercato locale sono assicurati dal personale della Polizia Municipale.

La vigilanza per il rispetto delle norme igienico-sanitarie è demandata all' ASP con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

( CAPO V – DIVIETI )

**Art. 28**

**AMPLIFICAZIONE DEI SUONI**

Nell'area del mercato è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di apparecchiature foniche, schiamazzi e urla da banditore.

Ai titolari " venditori di dischi, compact-disk, etc." è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

**Art. 29**

**SPOSTAMENTO LUOGO E GIORNO DEL MERCATO**

Lo spostamento di luogo e/o giorno del mercato può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:

- rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);
- evitare crolli e smottamenti;
- assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica ;
- assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alla zona interessata dal mercato da parte di tutti i veicoli di soccorso.

Lo spostamento di luogo e/o giorno di svolgimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Dello spostamento di luogo e/o giorno del mercato, l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della Legge Regionale n.18/95.

In caso di trasferimento temporaneo ed urgente del mercato, sempre per motivi di pubblico interesse, tanto da non poter seguire l'iter amministrativo di cui sopra, il Sindaco provvederà con proprio provvedimento a trasferire ad altro sito il mercato medesimo. In questo caso si potranno avvisare gli operatori commerciali interessati anche la mattina stessa della giornata di mercato, prima del loro insediamento nell'abituale sito.

**Art. 30**

**DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI**

Durante gli orari dell'esercizio di attività di mercato è vietata, sulle aree pubbliche ad esso destinate, la circolazione e la sosta a tutti i veicoli.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, stabilisce per il giorno del mercato i divieti e le limitazioni relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale.

(CAPO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI  
ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI)

**Art. 31**  
**MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA**  
**DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli previsti dal D.M. 20/11/2007 ed effettuati su aree pubbliche partecipano produttori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che possiedano i requisiti indicati all'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali del 20/11/2007.

Per la definizione di "area pubblica" si veda l'art.2 del Presente Regolamento e la Legge Regionale n.18/1995 e s.m.i.

Ai mercati riservati ai produttori agricoli si applicano le disposizioni del D.M. 20/11/2007, del D.Lgs. 228/2001, eventuali altre norme di settore e, ove compatibili, le norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle disposizioni che prescrivono l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

Ai produttori agricoli, singoli o associati, si assegnano posteggi nella misura del 10% del numero massimo di posteggi stabiliti (art.8 del presente Regolamento).

I mercati agricoli di vendita diretta devono rispettare le norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le disposizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute 03/04/2002.

Agli operatori assegnatari di posteggi riservati, per quanto compatibile, il presente regolamento.

I mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli possono essere istituiti/autorizzati anche in via sperimentale per periodi di tempo limitato.

Il periodo di durata della sperimentazione viene deciso dall'Amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 febbraio 2015 è stato istituito il "Mercato del Contadino" ed approvato il relativo Regolamento (composto da n.16 articoli);

- con successiva delibera C.C. n. 56 del 24.11.2015 venivano apportate modifiche agli artt. 4 e 11 del Regolamento prevedendo al contempo lo svolgimento del mercatino anche a Rometta Centro;

- con successiva delibera C.C. n. 19 del 14.03.2016 venivano apportate modifiche all'art.4 del Regolamento unitamente alle planimetrie degli spazi interessati allo svolgimento del mercato;

- con delibera G.C. n. 53 del 16.05.2016 "Modalità di attuazione dell'ampliamento del mercato del contadino" si è stabilito di osservare le disposizioni dell'art.9 del Regolamento con le seguenti specifiche: a) durata triennale della concessione; b) con l'avviso di prossima emanazione lo svolgimento del Mercato del contadino di Rometta Centro (in località S. Cono) in Piazza Sotto i Pioppi e una volta esauriti gli spazi in Piazza Case Popolari. Quando tali spazi saranno progressivamente esauriti, in attesa di nuove autorizzazioni il mercato sarà trasferito in località Pinetina.

Si rimanda alle planimetrie degli spazi interessati allo svolgimento del Mercato del contadino come modificate con delibera C.C. n. 19 del 14.03.2016.

## TITOLO III - POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIU' GIORNI LA SETTIMANA

### Art. 32

### POSTEGGI ISOLATI

Il Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi di nuova istituzione può concedere per la durata di anni 12 (dodici): Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al Sindaco.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone.

Nella domanda, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;

- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;

- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare) come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;

- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;

- di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:

- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività; nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.

L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibile l'area richiesta, se al di fuori di un mercato (art.4 co.3 L.R.18/1995).

La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente - cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento - all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

Gli spazi risultano essere quelli individuati nell'Allegato "A" e nell'elenco con le rispettive merceologie di vendita. La predetta localizzazione potrà subire delle variazioni nel caso di utilizzo del suolo per fini istituzionali da parte del Comune, fermo restando la disponibilità di altra area nelle vicinanze fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri in appresso indicati.

L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune di Rometta.

L'assegnazione, in conformità a quanto previsto dall'Intesa del 5 luglio 2012 e dal punto 4 (Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione) lettera a) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013, recepite con Decreto 12.12.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia, avverrà tenendo conto dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

#### **A) per i posteggi del settore Alimentare :**

1. Criterio correlato alla qualità dell' offerta : **punti 05 così suddivisi :**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Vendita di prodotti biologici   | <b>punti 1,5</b> |
| - Vendita prodotti a Km zero  | <b>punti 1,5</b> |
| - Vendita prodotti tipici locale, del Made in Italy e prodotti della tradizione | <b>punti 1</b>   |
| - Organizzazione degustazione per la promozione di tali prodotti                | <b>punti 0,5</b> |
| - Partecipazione alla formazione continua                                       | <b>punti 0,5</b> |

2. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito : **punti 03 così suddivisi :**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Vendita informatizzata o online  | <b>punti 0,5</b> |
| - Consegna della spesa a domicilio   | <b>punti 2</b>   |
| - Vendita di prodotti preconfezionati ( a seconda del target e dell' età della clientela ) | <b>punti 0,5</b> |

3. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica : **punti 02 così suddivisi :**

- |  |                |
|--|----------------|
| - Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto | <b>punti 1</b> |
| - Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale   | <b>punti 1</b> |

**B) per i posteggi del settore Non Alimentare :**

1. Criterio correlato alla qualità dell'offerta **punti 05 così suddivisi :**

- Vendita prodotti Made in Italy **punti 4**
- Partecipazione alla formazione continua **punti 1**

2. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito **punti 03 così suddivisi :**

- Vendita informatizzata o online **punti 0,5**
- Consegna della merce a domicilio **punti 2,5**

3. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica : **punti 02 così suddivisi :**

- Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto **punti 1**
- Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale **punti 1**

Presentazione da parte dell' impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio (settore Alimentare e settore non Alimentare) del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio **punti 3**

In caso di parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24. 01. 2013 (anzianità d'Impresa riferita al commercio su aree pubbliche) :

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni **punti 40**
- Anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni **punti 50**
- Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni **punti 60**

L'anzianità di impresa sarà riferita al commercio su aree pubbliche, e dovrà essere comprovata dalla durata dell' iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese;

In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto :

- della data di invio trasmessa per PEC;

Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati. La disponibilità dei posteggi isolati verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

## TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

### Art. 33

#### **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE**

Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la CIA - Comunicazione di inizio attività (ex nulla osta, art.2 co. 8 della L.R.18/1995) deve essere presentata ai sensi dell'art.24 della L.R. 28.12.2004 n.17 e del D.P.R.S. 162/05, all'Ufficio Commercio - SUAP del Comune di Rometta, secondo le modalità di cui all'art. 57 del presente Regolamento.

Nella comunicazione di inizio attività, l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

La vendita deve avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Pertanto gli esercenti il commercio, prima di esercitare la vendita in forma itinerante, devono presentarsi al locale Comando di Polizia Municipale per essere informati delle eventuali limitazioni al commercio esistenti nel territorio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della L.R. 18/95, come modificato e disciplinato dall'art. 20 della L.R. 28/99, l'esercente il commercio in forma itinerante è abilitato anche alla vendita al domicilio dei consumatori.

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico degli autoveicoli e dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada. L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada. Per gli esercenti che vendono prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possieda i requisiti igienico-sanitari per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di un'ora.

Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 500 metri. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.

Le attività di commercio in forma itinerante sono vietate entro la distanza di 500 metri pedonali dal limite dell'area in cui si svolge un mercato settimanale, e solo per il periodo di effettuazione dello stesso.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono in quanto applicabili le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

## TITOLO V – MERCATINI TEMPORANEI

### Art.34 - ISTITUZIONE DEI MERCATINI TEMPORANEI

Il Comune può istituire, con apposito provvedimento, dei mercatini temporanei in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specificando:

- a) la tipologia del mercatino e le categorie degli operatori ammessi a parteciparvi;
- b) l'ampiezza complessiva;
- c) la durata e la periodicità;
- d) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- e) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- f) i posteggi eventualmente riservati;
- g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- i) l'orario di apertura e chiusura.

Il Comune in fase di istituzione individua le categorie di soggetti che possono essere ammessi al mercatino, scegliendoli tra:

- a) esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b) hobbisti, collezionisti e scambisti;
- c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
- d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;
- e) esercenti il commercio equo e solidale, iscritti negli appositi registri.

Il mercatino si definisce straordinario se si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.

Possono rientrare nella definizione di mercatini temporanei anche:

- le **manifestazioni commerciali a carattere straordinario**, ossia manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- le **fiere promozionali**, ossia manifestazioni commerciali indette al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:

- a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio dell'autorizzazione temporanea o della concessione temporanea di posteggio;
- c) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
- d) gli operatori del commercio equo e solidale.

Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica. A tal fine il SUAP provvede a richiedere, ove necessario, i necessari pareri ai Servizi di competenza. Dai pareri, se favorevoli, deve risultare l'esatta collocazione dei posteggi, il numero massimo dei posteggi temporaneamente concedibili e le eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

Il Comune, a seguito dell'istituzione dei posteggi temporanei, rilascia concessioni o autorizzazioni temporanee. I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Il Comune nel provvedimento che istituisce il mercatino temporaneo, può riservarsi di imporre un diritto di partecipazione.



## Art. 35 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI

Il Comune a seguito della istituzione di mercatini / posteggi temporanei, pubblica apposito avviso pubblico all'albo pretorio. Di norma il Comune, al fine di programmare per tempo la partecipazione degli operatori, stabilisce che le domande di concessione del posteggio debbano essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per tutte le manifestazioni dell'anno successivo. La graduatoria realizzata a seguito di tale avviso scade il 31 dicembre dell'anno successivo. L'Amministrazione può comunque, sempre decidere di emanare apposito avviso per ogni mercatino, stabilendo la data entro la quale andranno presentate le domande. In tal caso la graduatoria vale solo per il relativo mercatino.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- c) il settore o i settori merceologici e l'esatta indicazione della merce trattata;
- d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- e) le dimensioni del posteggio, l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività;
- f) il recapito telefonico/la PEC alla quale inviare le comunicazioni;
- g) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;
- h) eventuali altre informazioni ritenute utili.

Deve inoltre allegare: - eventuale copia del permesso di soggiorno; - accettazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali, il quale deve dichiarare inoltre il requisito professionale posseduto ed il possesso dei requisiti morali.

Con il provvedimento istitutivo il Comune può individuare ulteriori dichiarazioni o allegati da produrre in fase di presentazione dell'istanza.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria.

Per i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);
- b) in caso di domande presentate nello stesso giorno, si dà priorità al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
- c) in caso di parità di presenze, si effettua sorteggio.

Per gli altri mercatini temporanei, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);
- b) in caso di parità si effettua sorteggio.

Salvo diversa indicazione da farsi nel provvedimento di istituzione, nei mercatini temporanei non si effettuano operazioni di spunta.

Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati con la graduatoria o resisi successivamente liberi, devono essere presentate almeno 60 giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato, nel caso di bando generale fatto l'anno precedente. Nel caso in cui invece l'avviso sia relativo ad uno specifico mercatino, i posteggi liberi possono essere occupati anche da coloro che presentano richiesta dopo lo scadere della data prevista al bando, fatto salvo il buon esito dell'istruttoria.

La concessione del posteggio avviene previo accertamento dei requisiti richiesti per la tipologia di operatore ammessa a partecipare ed in base alla merceologia trattata.

L'Amministrazione può riservarsi, nella delibera di istituzione, di posizionare i vari operatori a suo insindacabile giudizio, al fine di poter ottimizzare gli spazi a sua disposizione.

Ove necessario l'assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Municipale nell'ora precedente l'inizio dell'attività.

Potranno essere esclusi gli operatori che non rispondono delle caratteristiche e delle merceologie di vendita richieste nell'avviso pubblico.

Le istanze presentate da coloro che risultano non aver pagato la tassa occupazione suolo pubblico o l'eventuale diritto di partecipazione di edizioni precedenti o di altri mercatini temporanei, vengono rigettate.

Nel caso in cui pervengano istanze senza che il Comune abbia preliminarmente istituito dei posteggi temporanei, le richieste non potranno essere accolte, salvo il caso in cui le autorizzazioni temporanee vengano richieste da operatori chiamati direttamente dagli organizzatori dell'evento e della manifestazione principale. In tal caso l'ufficio procede ad istruire la pratica verificando l'effettiva possibilità di rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

## Art. 36 - GESTIONE DI TERZI DEI MERCATINI TEMPORANEI

Il Comune può riconoscere a terzi l'organizzazione e la gestione dei mercatini temporanei in occasione di particolari eventi o manifestazioni, sulla base di apposita deliberazione della Giunta comunale, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.

Nel caso in cui l'affidamento a terzi riguardi i mercatini temporanei, l'affidatario potrà essere incaricato anche di scegliere direttamente gli operatori da far partecipare al mercatino.

**Le domande devono essere presentate inderogabilmente almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse** (art.12 c.6 Legge Regionale n.18/95). **La presente disposizione si applica a tutte le istanze di organizzazione di eventi e/o manifestazioni coinvolgenti le attività del SUAP.**

Spettano comunque al Comune:

a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti (SUAP, TULPS, Area tecnica, Area Tributi, Polizia Municipale);

b) l'attività di vigilanza e controllo.

È possibile che il Comune provveda al rilascio di un'unica autorizzazione/concessione al soggetto che ha in affidamento la gestione del mercatino, a condizione che il soggetto affidatario dichiari per ciascuno degli operatori che parteciperanno, o alleghi, a firma di ciascuno degli operatori che partecipano, dichiarazione dalla quale risultino:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;

b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;

c) il settore o i settori merceologici;

d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;

e) le dimensioni del posteggio;

f) dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla normativa vigente;

g) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;

h) eventuali altre informazioni ritenute utili.

Allegando:

- eventuale copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

- eventuale accettazione del preposto, il quale deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e morali.

## TITOLO VI – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

### Art. 37 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni pluriennali.

Sono considerate **stagionali** quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg.

Sono invece considerate autorizzazioni **temporanee** quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.

Rientrano tra le autorizzazioni **temporanee** anche i mercatini temporanei, anche se gestiti da terzi (per la definizione di mercatini temporanei, art.33 del presente Regolamento).

L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della Legge Regionale n.18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta Legge.

## TITOLO VII – CHIOSCHI

### **Art. 38 INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI**

Il presente titolo, ai sensi dell'art.52 del D.L.vo 15.12.1997 n.446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi su aree pubbliche, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione o concessione a titolo precario. L'attività consentita è il commercio su aree pubbliche per la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

### **Art. 39 DEFINIZIONE DI CHIOSCO**

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per chiosco s'intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, privato e/o gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario.

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) a carattere commerciale per la vendita di altre categorie merceologiche.

### **Art. 40 LOCALIZZAZIONE**

La localizzazione dei chioschi è stabilita nell'Allegato A che fa parte integrante del presente Regolamento. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore a garanzia dell'interesse della collettività e della riqualificazione urbana di parti del territorio del Comune di Rometta, fermo restando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, i chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dall'allegata planimetria di ubicazione.

### **Art. 41 CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI**

#### **Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali art.71 D.Lgs. 26.3.2010 n.59**

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi.

L'assegnazione delle predette aree avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune di Rometta.

Alle procedure di affidamento della concessione precaria di aree per l'installazione di chioschi, possono partecipare tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei requisiti di accesso di cui al successivo punto 6.

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del precedente punto 1 lettere b), c), d),e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

## **Art. 42 SELEZIONE**

La selezione del concessionario, previa emanazione di bando pubblico, sarà affidata ad una commissione composta dal Responsabile dell'Area Tecnica, che la presiede, dal Responsabile del Servizio Commercio SUAP (o suo delegato) con funzione anche di segretario verbalizzante, dal Responsabile dell'Area Vigilanza. La selezione pubblica del concessionario per tutte le tipologie di chioschi, da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, sarà fatta con il criterio della migliore offerta in rialzo rispetto al canone posto a base di gara, con rialzi minimi di € 50,00.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.

In caso di due o più offerte di pari importo - soltanto qualora siano le migliori - si procederà, durante la seduta, nel modo seguente:

- se è presente solo uno degli offerenti alla pari, lo stesso è ammesso a presentare offerta migliorativa, con rialzo minimo di € 50,00 e l'aggiudicazione interverrà a favore di quest'ultimo;

- se presenti due o più offerenti alla pari si procederà a richiedere offerta migliorativa in busta chiusa, con rialzo minimo pari a € 50,00. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte;

- se nessuno dei migliori offerenti è presente, ovvero se nessuno dei presenti intenda migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

In ogni caso l'offerente alla pari non presente alla seduta d'asta non potrà vantare alcun diritto.

Il prezzo/canone posto a base di gara, in riferimento al corrispettivo e alla concessione del suolo pubblico sarà determinato in sede di approvazione del bando pubblico.

Il costo di occupazione del suolo individuato con il criterio sopraindicata, va corrisposto anticipatamente in 2 (due) rate semestrali.

## **Art. 43 CONVENZIONE**

I rapporti tra Comune (Area Tecnica - Patrimonio) e concessionario sono regolati mediante apposita convenzione. Alla convenzione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti un importo corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione e per eventuale rimozione dei manufatti.

#### **Art. 44**

#### **DURATA, RINNOVO E INCEDIBILITA'**

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi è fissata in anni 9 (nove).

Alla scadenza di questo, l'assegnazione avviene attraverso una forma di evidenza pubblica, mediante un bando adottato dall'Ente. La concessione o locazione non è cedibile a terzi. E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o con mezzi equipollenti (PEC). Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

#### **Art. 45**

#### **PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI**

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi del provvedimento autorizzatorio alla costruzione e, all'avvio dell'attività, di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.

Il provvedimento autorizzatorio va richiesto, se ricorre il caso, all'Area tecnica del Comune di Rometta entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro 6 (sei) mesi dalla stipula della convenzione.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.

I chioschi dovranno:

- essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nell'allegato A;
- avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;
- avere superficie complessiva non superiore a quella prevista nell'allegato A.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione minima:

- dichiarazione di impegno ad osservare, nella costruzione, la completa aderenza dell'opera al progetto presentato;
- progetto in duplice copia in scala max 1:100, comprensiva di relazione tecnica descrittiva, sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato, indicante l'ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la coloritura del manufatto.

#### **Art. 46**

#### **CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale in due rate semestrali, nonché della tassa di occupazione del suolo pubblico, come stabilito in precedenza, da corrisondersi anticipatamente presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità che saranno comunicate all'interessato.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura dovrà essere rimossa.

Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione con preavviso di 30 (trenta) giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata afferente il periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto in caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.

E' sempre fatta salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi per la circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con esigenze di decoro urbano ed ambientale, e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato del canone previsto, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nel termine di trenta giorni. In caso di inottemperanza interverrà il comune con spese a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme nazionali e regionali vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

#### **Art. 47**

#### **SPESE**

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti Enel, gas, acqua, fognatura, smaltimento rifiuti, ripristino suolo, tributi e imposte) sono a carico del concessionario, comprese le opere necessarie alla realizzazione degli impianti.

#### **Art. 48**

#### **MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E RESPONSABILITA'**

Le strutture dovranno essere sottoposte ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario/autorizzato. Qualsiasi modifica delle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

#### **Art. 49**

#### **RICONSEGNA DEL SITO**

Alla scadenza della concessione, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico del concessionario.

Anche nel caso di attività stagionali (ossia quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni), il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nell'atto di autorizzazione. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico del concessionario.

#### **Art. 50**

#### **DIRITTI DEL COMUNE**

Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 (trenta) giorni. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

#### **Art. 51**

#### **RECESSO**

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 53, solo per giustificati motivi di pubblico interesse, analiticamente comunicati al concessionario, il Comune potrà revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 53 e le diverse ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca devono essere comunicate al concessionario con preavviso di almeno un anno.

Qualora sia il concessionario a recedere anticipatamente dalla concessione, nulla potrà pretendere per ottenere il rimborso delle spese eventualmente dallo stesso sostenute.

#### **Art. 52**

#### **DECESSO DEL CONCESSIONARIO**

In caso di decesso del concessionario, è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

L'attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possenga i requisiti per l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 53**

#### **REVOCA**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, e delle sanzioni previste dal presente Regolamento, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto dal presente Regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- c) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente Regolamento;
- e) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti ordinata o degradata;
- f) quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;
- g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;
- h) per perdita di uno dei requisiti morali e/o professionali, in precedenza meglio specificati.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e dai Regolamenti comunali vigenti. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione per esigenze di mutato traffico veicolare, alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

## TITOLO VIII - SANZIONI E NORME FINALI

### **Art. 54**

#### **SANZIONI**

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, così come disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n.18/95 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R. 22.12.1999 n.28 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui alla disciplina nazionale e/o regionale vigente.

Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla Legge Regionale n.18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica, ai sensi dell' art. 7-bis del D. Lgs n. 267 / 2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio commercio trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dal Comando di Polizia Municipale, che provvederà, altresì alla successiva restituzione del titolo all' interessato al termine del periodo.

A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 Legge Regionale n.18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

### **Art. 55**

#### **VIGILANZA**

Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche ed in particolare accertare:

- l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;
- le assenze degli operatori nei singoli mercati e quindi il mancato utilizzo del posteggio agli stessi assegnato;
- che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.

Al predetto organo di vigilanza compete inoltre:

- la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
- il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- ogni altro adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

#### **Art. 56**

#### **ATTIVITA' DI VENDITA NON SOGGETTE ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento non si applica:

- ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni i quali esercitano sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
- ai pescatori, singoli o associati, esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge, che vendono, sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività. La qualifica di pescatore si dimostra mediante certificazione rilasciata dalla camera.

#### **Art. 57**

#### **SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMUNE DI ROMETTA**

È attiva la piattaforma telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive in adesione con la C.C.I.A.A. di Messina che consente l'utilizzo di un nuovo sistema informatico per la gestione telematica di tutte le pratiche del SUAP tramite il portale <http://www.impresainungiorno.gov.it/>.

Le segnalazioni certificate di inizio attività e le istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la nuova procedura informatica (raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune di Rometta <http://www.comune.rometta.me.it/>).

L'invio di pratiche ed istanze alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Rometta ovvero presentate in maniera cartacea non produrrà alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa e pertanto le stesse si intenderanno non presentate.

#### **Art. 58**

#### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nella Legge Regionale 01 Marzo 1995, n.18 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R. 22.12.1999 n.28 nonché alle disposizioni e normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed eventuali, successive modifiche. I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

#### **Art. 59**

#### **VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rometta a norma di legge.

#### **Art. 60**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche entra in vigore dal 01 gennaio 2018.

Il presente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione n.01 del 19 giugno 2000 adottata dal *Commissario ad acta* con i poteri del Consiglio Comunale.



## ELENCO CHIOSCHI:

### ► VENDITA CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- C1 → CORSO F. SAIJA IN PROSSIMITA' INCROCIO VIA G. PINO;  
attività annuale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C2 → PIAZZA GRAZIELLA CAMPAGNA, ROMETTA MAREA;  
attività annuale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C3 → VIA MEZZASALMA, ROMETTA MAREA;  
attività stagionale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C4 → VILLA MARTINA, ROMETTA MAREA;  
attività annuale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C5 → PIAZZA S. ANDREA;  
attività stagionale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C6 → VIA DE ANGELIS;  
attività stagionale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C7 → PIAZZA PIOPI IN SAN CONO;  
attività annuale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C8 → PIAZZA GIMELLO;  
attività annuale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);
- C9 → PIAZZA PIER DELLA FRANCESCA IN S. DOMENICA;  
attività annuale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

### ► VENDITA PRODOTTI NON ALIMENTARI (fiori, piante)

- C10 → CIMITERO S. ANDREA;  
attività annuale, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

## ELENCO POSTEGGI ISOLATI:

### ► VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI

- P1 → CONTRADA GIAMPAOLO IN ROMETTA MAREA;  
attività stagionale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

- P2 → CORSO F. SAIJA IN PROSSIMITA' CASE POPOLARI  
attività annuale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

- P3 → VIA F. SARDO IN PROSSIMITA' INCROCIO VIA N. PATTI;  
attività stagionale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

- P4 → VIA N. PATTI IN PROSSIMITA' INCROCIO VIA C. CARBONE;  
attività stagionale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

- P5 → PIAZZA PADRE PIO IN ROMETTA MAREA;  
attività annuale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

- P6 → VIA DEL MARE IN ROMETTA MAREA;  
attività stagionale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

- P7 → VIA R. BALISTRERI IN ROMETTA MAREA;  
attività annuale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);

### ► VENDITA PRODOTTI NON ALIMENTARI (fiori, piante)

- P8 → VIA PORTARO IN PROSSIMITA' CIMITERO ROMETTA CENTRO;  
attività annuale con automezzo/mezzo idoneo allo spazio assegnato, si rimanda ad apposito atto di indirizzo per la frequenza dell'attività (es. giornaliera, settimanale, bisettimanale, etc.);